**REGOLE GENERALI**

**STUDENTI E FAMIGLIE INFORMATE**

Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private - hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.

Le informative in uso presso l’Istituto sono le seguenti:

* Informativa alle famiglie degli alunni sull’uso dei dati personali conferiti all’Istituto
* Informativa autorizzazione all’utilizzo di immagini e video
* Informativa personale interno, a tempo determinato. ed occasionale (Docenti, ATA, Commissari)
* Informativa privacy agli allievi per i servizi a supporto dell’inclusione scolastica
* Informative sul Sito

**TRATTAMENTO DEI DATI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE**

Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore.

Il D.Lgs. 101/2018 specifica le materie nelle quali si considera **rilevante l’interesse pubblico** nel trattamento dei dati personali che è pertanto ammesso con adeguate misure di garanzia - 25 materie tra le quali: **istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario.**

E’ quindi garantito il principio di liceità del trattamento, altri principi di riferimento per l’applicazione del GDPR nelle scuole sono:

* Limitazione delle finalità:

l’istituto scolastico tratta dati personali di alunni, genitori, docenti e personale ATA esclusivamente nell’ambito dei propri compiti istituzionali ed è tenuto a gestire e proteggere tali dati secondo quanto specificato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

* Minimizzazione dei dati:

i dati richiesti per assolvere ai propri compiti istituzionali o indicati in eventuali informative da sottoporre in casi particolari devono essere minimi rispetto alle finalità per la quale sono richiesti.

Un esempio è la richiesta della professione dei genitori degli alunni, dato che può rilevare disagio economico o sociale, e che non deve rientrare tra i dati obbligatori per l’iscrizione, ma solo come dato facoltativo *da raccogliere con un’apposita informativa esclusivamente per finalità statistiche.*

Per tali trattamenti, non sono tenute a chiedere il consenso degli studenti o dei genitori.

**DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI: ALCUNI ESEMPI CONCRETI**

* Origini razziali ed etniche: i dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola per favorire l’integrazione degli alunni stranieri.
* Convinzioni religiose:gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di culto e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.
* Stato di salute: **i** dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per l’adozione di specifiche misure di sostegno per gli alunni disabili o con disturbi di apprendimento; per la gestione delle assenze per malattia; per l’insegnamento domiciliare e ospedaliero a favore degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
* Convinzioni politiche:le opinioni politiche possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad esempio, le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori.
* Dati di carattere giudiziario:i dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione, come i testimoni di giustizia.

**Casi concreti:**

* Eventuali contenziosi:il trattamento di dati relativi allo stato di salute o giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all’autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche.
* Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli relativi alla salute e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, nel rispetto di specifiche norme di legge, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle “finalità di rilevante interesse pubblico” che si intendono perseguire.Un esempio è la busta riservata cartacea proveniente dall’autorità giudiziaria o sanitaria destinata al Dirigente Scolastico che ne prende visione e la custodisce in una cassaforte chiusa a chiave assicurando la riservatezza dei dati comunicati.
* Le scuole hanno la necessità di trattare i dati degli alunni per il perseguimento delle finalità istituzionali. Tuttavia, è necessario che vi sia particolare attenzione al rispetto della privacy fin dal momento in cui l’alunno viene iscritto per la prima volta in quel determinato istituto.

Per questo motivo il **portale “Iscrizioni on line”** propone alla famiglia che si appresta a iscrivere il proprio figlio un’informativa sulle modalità e sulle finalità del trattamento dei dati. In fase di iscrizione, inoltre, il portale propone alcune domande a cui la famiglia è invitata a rispondere (ad esempio: la presenza di certificazione secondo la legge 104/92, la diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento e altro ) e le scuole stesse hanno la possibilità di chiedere alcuni dati alle famiglie per poter procedere con gli adempimenti di avvio di anno scolastico quale, tipicamente, la formazione delle classi. Le finalità delle richieste devono essere esplicitate nel modulo e il loro utilizzo è legittimo soltanto se risponde al principio di pertinenza e non eccedenza. Nella successiva fase di perfezionamento dell’iscrizione, così come per **aggiornamenti** che si rendessero necessari in corso dell’anno scolastico, saranno le famiglie a dover presentare la documentazione a supporto che non può essere trasmessa d’ufficio da scuola a scuola, se non in presenza di un’esplicita richiesta delle famiglie, fermo restando che la spedizione a mezzo posta ordinaria o elettronica presenta una condizione di maggiore vulnerabilità. Dunque, eventuali **certificazioni** ex legge 104/92 o **diagnosi** di Dsa o altri Bes saranno consegnate brevi manu dalla famiglia ai fini di un’eventuale necessità di docente di sostegno (per gli alunni con disabilità) e per la predisposizione delle misure idonee a garantire i diritti previsti dalle normative vigenti (legge 170/2010 per i disturbi dell’apprendimento e direttiva 27 dicembre 2012, con successive circolari applicative, per gli altri bisogni educativi speciali).Il relativo contenuto potrà essere conosciuto soltanto dal dirigente scolastico, dalla segreteria e dai docenti del consiglio di classe ovvero da eventuali referenti e collaboratori del dirigente e dalle altre figure che sono coinvolte nella gestione di tali studenti (ad esempio, il collaboratore scolastico con mansioni di assistenza alla persona dei disabili). Poiché tutte le scuole utilizzano il registro elettronico, l’**inserimento dati** avviene in un apposito campo che è visibile soltanto ai docenti del consiglio di classe; questi, tuttavia, dovranno prestare attenzione a non accedere a tali campi quando la schermata viene visualizzata (a mezzo Lim o altro monitor) anche dagli studenti o da soggetti esterni che non abbiano la necessità di conoscere lo stato di salute del ragazzo in questione. Si pensi, per esempio, agli educatori di cooperative esterne, i quali non devono accedere ai dati degli alunni della classe: tali figure, infatti, vengono preventivamente informate in merito ai bisogni specifici dello studente a loro assegnato dall’ente locale oppure nelle riunioni per la predisposizione dei piani educativi individualizzati.

* Vi sono, poi, casi di **famiglie** che versano **in situazione di disagio**: sarà cura di chi detiene la responsabilità genitoriale informare adeguatamente la scuola per garantire il rispetto di eventuali misure giudiziarie operanti sul minore. Dal canto suo, il dirigente scolastico fornirà al consiglio di classe le sole informazioni necessarie alla gestione dei rapporti scuola-famiglia e con lo studente, oppure alla corretta predisposizione di un piano didattico personalizzato nei casi in cui si reputi necessario.
* **Accesso ai fondi di solidarietà** : sono sempre più frequenti anche le istanze di accesso a fondi di solidarietà che le scuole, nella loro autonomia, possono istituire per aiutare le famiglie in difficoltà economiche: la concessione di libri o altro materiale didattico in comodato d’uso avviene solitamente secondo un regolamento interno, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web, che prevederà la predisposizione di una graduatoria in base a criteri appositamente individuati. È assolutamente vietato pubblicare i nomi e i cognomi degli studenti che hanno fatto richiesta di accedere al fondo ed è da evitare anche il riferimento mediante le “sole” iniziali: i dati in possesso della scuola (che in questo caso comprendono, solitamente, dati economici desumibili dall’Isee) saranno utilizzati esclusivamente per il completamento della pratica relativa.

**DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI**

Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate.

Come da Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 679/2016 – RGDP), l’interessato può ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; opporsi al trattamento; ottenere la portabilità dei dati; revocare eventuale consenso, ove previsto.

Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente all’indirizzo indicato nell’informativa oppure presentare un’istanza al Titolare del trattamento (in genere l’istituto scolastico di riferimento) con apposito modulo disponibile sul sito del Garante della Protezione dei Dati Personali.

Diverso è il caso dell’accesso agli atti amministrativi che, infatti, non è regolato dal Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Come indicato nella legge n. 241 del 1990 (e successive modifiche), spetta alla scuola valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti.

Inoltre il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione (cosiddetto accesso civico), è consentito nelle forme e nei limiti di cui al d.lgs. n.33 del 2013, come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016.

**VIOLAZIONE DELLA PRIVACY**

In caso di violazione della privacy - come ad esempio la diffusione sul sito internet della scuola dei dati personali in assenza di una idonea base normativa, oppure il trattamento dei dati senza aver ricevuto una adeguata informativa o senza aver espresso uno specifico e libero consenso, qualora previsto - la persona interessata (studente, genitore, docente), può presentare al Garante un’apposita “segnalazione” o un “reclamo” (più circostanziato rispetto alla semplice segnalazione).

**VITA DELLO STUDENTE**

**ISCRIZIONE A SCUOLE E ASILI**

Tutti gli istituti di ogni ordine e grado - sia quelli che aderiscono al sistema di iscrizioni on line predisposto dal Ministero sia quelli che utilizzano moduli cartacei – ma anche gli enti locali eventualmente competenti devono prestare particolare attenzione alle informazioni che richiedono per consentire l’iscrizione scolastica.

I moduli base, ad esempio, possono essere adattati per fornire agli alunni ulteriori servizi secondo il proprio piano dell’offerta formativa (POF), ma non possono includere la richiesta di informazioni personali eccedenti e non rilevanti (ad esempio lo stato di salute dei nonni o la professione dei genitori) per il perseguimento di tale finalità.

Particolare attenzione deve essere prestata inoltre all’eventuale raccolta di dati relativi alla salute. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato solo se tali dati sono indispensabili per l’attività istituzionale svolta.

**TEMI IN CLASSE**

Non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare. Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe – specialmente se riguardano argomenti delicati - è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d’ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

**VOTI ED ESAMI**

Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

**COMUNICAZIONI SCOLASTICHE**

Il diritto–dovere di informare le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori.

È quindi necessario evitare di inserire, nelle circolari e nelle comunicazioni scolastiche non rivolte a specifici destinatari, dati personali che rendano identificabili, ad esempio, gli alunni coinvolti in casi di bullismo o in altre vicende particolarmente delicate.

**DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO**

Le istituzioni scolastiche devono prestare particolare attenzione a non diffondere, anche per mero errore materiale, dati idonei a rivelare lo stato di salute degli studenti, così da non incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Non è consentito, ad esempio, pubblicare on line una circolare contenente i nomi degli studenti portatori di handicap. Occorre fare attenzione anche a chi ha accesso ai nominativi degli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), limitandone la conoscenza ai soli soggetti legittimati previsti dalla normativa, ad esempio i professori che devono predisporre il piano didattico personalizzato.

**GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA**

Gli enti locaIi che offrono il servizio mensa possono trattare – secondo quanto previsto nei rispettivi regolamenti - i dati sensibili degli alunni indispensabili per la fornitura di pasti nel caso in cui debbano rispondere a particolari richieste delle famiglie legate, ad esempio, a determinati dettami religiosi o a specifiche condizioni di salute. Alcune particolari scelte, infatti (pasti vegetariani o rispondenti a determinati dettami religiosi) possono essere idonee a rivelare le convinzioni (religiose, filosofiche o di altro genere) dei genitori e degli alunni. Nel caso di alunni con intolleranze alimentari occorre una particolare cura nella comunicazione a chi è responsabile nella preparazione dei pasti e chi deve esercitare il controllo dell’assegnazione del pasto al soggetto interessato.

**DALLA SCUOLA AL LAVORO**

Dall’ Art. 96 del D.Lgs. 101/2018, al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati con esplicita informativa. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per tali finalità.

**CURRICULUM E IDENTITÀ DIGITALE DELLO STUDENTE**

**Il Curriculum Vitae Precompilato per gli Studenti** è una delle novità introdotte dalla Maturità 2019 per migliaia di studenti italiani, la novità è stata introdotta con l’articolo 21 della legge n. 62/2017, gli studenti che sosterranno l’esame di maturità 2019 avranno un Curriculum in formato digitale dove saranno contenute tutte le competenze e le esperienze acquisite dagli studenti nel corso del quinquennio.

E’ un nuovo strumento che verrà consegnato agli studenti dopo che avranno completato il ciclo di studio e dopo aver superato la maturità, si tratta di un Curriculum a tutti gli effetti ma in formato digitale dove verranno riportate tutte le competenze acquisite durante il percorso di studi e tutte le esperienze maturate anche al di fuori delle aule, come, ad esempio durante i percorsi di alternanza scuola lavoro.

L’introduzione di questo strumento ha come obiettivo di fornire allo studente una certificazione delle sue competenze acquisite durante il percorso di studi che verranno certificate dal Ministero dell’Istruzione, lo scopo finale è quello di aiutare i giovani nell’ingresso nel mondo del lavoro.

L’introduzione del Curriculum Vitae Precompilato per gli Studenti era stata anticipata ad ottobre 2018 con apposita circolare (circolare 3054 Miur) dove si legge che entro il mese di marzo 2019, sarebbe stato pubblicato il decreto ministeriale per definire il modello del diploma e del curriculum dello studente.

Il **Curriculum Vitae Precompilato per gli Studenti** conterrà quelle che sono le competenze e le esperienze acquisite dagli studenti durante il percorso di studi, informazioni che saranno inserite sono le seguenti:

* le discipline previste nel percorso di studi e il monte ore complessivo;
* le competenze, conoscenze e abilità anche professionali acquisite;
* i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove Invalsi, per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione;
* la certificazione delle abilità di comprensione e uso dell’inglese;
* le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico;
* attività di alternanza scuola lavoro;
* altre eventuali certificazioni conseguite.

Per il 2019 si parte con il curriculum, limitatamente alla parte “formale”, ossia la carriera scolastica degli studenti: con i risultati di tutti e 5 anni, durata degli studi e le ore di alternanza scuola-lavoro.

Mentre a partire dal 2020 queste conoscenze saranno integrate con la parte informale del curriculum relativa alle esperienze di volontariato, le certificazioni linguistiche, le pratiche sportive, gli interessi culturali e le competenze acquisite durante la formazione.

Il tesoro di informazionisulle competenze che possiedono i giovani sarà, con molta probabilità, depositato sul [**Portale Unico dei Dati della Scuola**](http://dati.istruzione.it/opendata/), che nasce per dare forma concreta al comma 136 della Legge 107 del 2015, la Buona Scuola.

Sul portale, infatti, concepito nell’ottica degli Open Data, si legge che oltre ai bilanci delle scuole, ai dati in forma aggregata dell’anagrafe degli studenti, ai piani dell’offerta formativa, tenendo conto del rispetto della privacy, ci saranno anche i dati del curriculum dello studente e del curriculum del docente.

Con il CV precompilato che la scuola riconosce a chi supera l’esame di stato, gli studenti hanno un ottimo biglietto da visita per uscire dai confini delle aule scolastiche e le imprese hanno un tesoro di competenze a cui attingere: una via che, se percorsa al meglio, potrebbe ridurre la distanza tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro.

**MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE**

**CYBERBULLISMO E ALTRI FENOMENI DI RISCHIO**

Gli studenti, anche i più giovani, rappresentano spesso l’avanguardia tecnologica all’interno della scuola, grazie alla loro capacità di utilizzare le opportunità offerte da smartphone, tablet e altri strumenti che consentono la connessione costante in rete. Tuttavia alla capacità tecnologica non corrisponde spesso eguale maturità nel comprendere la necessità di difendere i propri diritti e quelli di altre persone, a partire dagli stessi compagni di studio. I giovani devono essere consapevoli che le proprie azioni in rete possono produrre effetti negativi anche nella vita reale e per un tempo indefinito.

Troppi ragazzi, insultati, discriminati, vittime di cyberbulli, soffrono, possono essere costretti a cambiare scuola o, nei casi più tragici, arrivare al suicidio. È quindi estremamente importante prestare attenzione in caso si notino comportamenti anomali e fastidiosi su un social network, su sistemi di messaggistica istantanea (come Whatsapp, Snapchat, Skype, Messenger, etc.) o su siti che garantiscono comunicazioni anonime.

Se si è vittime di commenti odiosi, di cyberbullismo, di sexting o di altre ingerenze nella propria vita privata, non bisogna aspettare che la situazione degeneri ulteriormente.

Occorre avvisare subito i compagni, i professori, le famiglie se ci si rende conto che qualcuno è insultato o messo sotto pressione da compagni o da sconosciuti. Si può chiedere al gestore del social network di intervenire contro eventuali abusi o di cancellare testi e immagini inappropriate. In caso di violazioni, è bene segnalare immediatamente il problema all’istituzione scolastica, al Garante della protezione dei dati e alle altre autorità competenti.

**SMARTPHONE E TABLET**

L’utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità.

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all’interno delle aule o nelle scuole stesse.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l’esplicito consenso.

Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, oppure di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Succede spesso, tra l’altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati.

**IMMAGINI DI RECITE E GITE SCOLASTICHE**

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.

Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

**REGISTRAZIONE DELLA LEZIONE E STRUMENTI COMPENSATIVI**

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro esplicito consenso.

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire l’utilizzo di apparecchi in grado di registrare. In ogni caso deve essere sempre garantito il diritto degli studenti con diagnosi DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) o altre specifiche patologie di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come il registratore) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.

**PUBBLICAZIONE ON LINE**

**PUBBLICITÀ E TRASPARENZA**

Le scuole di ogni ordine e grado sono soggette a un regime di pubblicità e trasparenza. È però necessario che gli istituti scolastici prestino particolare attenzione a non rendere accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate o a mantenerle on line oltre il tempo consentito, mettendo in questo modo a rischio la privacy e la dignità delle persone a causa di un’errata interpretazione della normativa o per semplice distrazione.

La pubblicazione su Internet di informazioni personali deve essere lecita e non eccedente le finalità istituzionali perseguite. Diversamente, tale diffusione può arrecare non solo un pregiudizio alla riservatezza individuale, ma incrementare anche il rischio che le persone interessate possano subire abusi, come il cosiddetto furto di identità.

Per i documenti non liberamente disponibili on line, restano comunque valide le regole sull’accesso previste in particolare dalla legge n. 241 del 1990 e dal d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016.

**PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA**

Il portale, istituito in seguito all’ultima riforma sulla scuola e al Codice dell’amministrazione digitale, garantirà stabilmente l’accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione. I dati raccolti presso l’Anagrafe nazionale degli studenti potranno essere inseriti soltanto in forma aggregata, così da garantire la non identificabilità degli interessati. Tramite il portale - nei limiti e nelle modalità individuate da un apposito decreto ministeriale, sentito il Garante della protezione dei dati - saranno resi accessibili il “curriculum dello studente” e il “curriculum del docente”.

**GRADUATORIE DEL PERSONALE E SUPPLENZE**

Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili, devono però contenere solo i dati strettamente necessari all’individuazione del candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. I dati personali, tra l’altro, non possono rimanere pubblicati on line per un periodo superiore a quello previsto.

È invece illecita, perché eccedente le finalità istituzionali perseguite, la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.

Tale diffusione dei contatti personali incrementa, tra l’altro, il rischio di esporre il personale interessato a forme di stalking o eventuale furto di identità.

**PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA**

Non si può pubblicare sul sito della scuola, o inserire in bacheca, il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa; né può essere diffuso l’elenco degli studenti, appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli, che usufruiscono gratuitamente di tale servizio.

Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale.

Il gestore del servizio deve inviare alle famiglie i “bollettini” di pagamento in busta chiusa. Eventuali buoni pasto, tra l’altro, non possono avere colori differenziati in relazione alla fascia di reddito di appartenenza delle famiglie degli studenti beneficiari.

Queste semplici accortezze evitano che soggetti non legittimati possano venire a conoscenza di informazioni idonee a rivelare la situazione economica delle famiglie dei bambini.

**SERVIZI DI SCUOLABUS**

Gli istituti scolastici e gli Enti locali non possono pubblicare on line, in forma accessibile a chiunque, gli elenchi dei bambini che usufruiscono dei servizi di scuolabus, indicando tra l’altro le rispettive fermate di salita-discesa o altre informazioni sul servizio.

Tale diffusione di dati personali, che tra l’altro può rendere i minori facile preda di eventuali malintenzionati, non può assolutamente essere effettuata o giustificata semplicemente affermando che si sta procedendo in tal senso solo per garantire la massima trasparenza del procedimento amministrativo.

**VIDEOSORVEGLIANZA ED ALTRI CASI**

**VIDEOSORVEGLIANZA CONTRO FURTI E VANDALISMI**

È possibile installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici quando risulti indispensabile per tutelare l’edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate, come ad esempio quelle soggette a furti e atti vandalici. Le telecamere che inquadrano l’interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche.

Le aree perimetrali esterne, al pari di ogni altro edificio pubblico o privato, possono invece essere oggetto di ripresa, per finalità di sicurezza, anche durante l’orario di apertura dell’istituto scolastico. In questo caso, l’angolo visuale deve essere delimitato in modo da non inquadrare luoghi non strettamente pertinenti l’edificio.

La presenza di telecamere deve sempre essere segnalata da appositi cartelli visibili anche di notte qualora il sistema di videosorveglianza sia attivo in tale orario.

**QUESTIONARI PER ATTIVITÀ DI RICERCA**

La raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, per attività di ricerca effettuate da soggetti legittimati attraverso questionari è consentita soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate.

Studenti e genitori devono comunque essere lasciati liberi di non aderire all’iniziativa.

**15) Le scuole possono consentire a soggetti legittimati di svolgere attività di ricerca tramite questionari, da sottoporre agli alunni, contenenti richieste di informazioni personali?**

Sì, ma soltanto se i ragazzi e, nel caso di minori, chi esercita la responsabilità genitoriale, siano stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e sulle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali degli alunni e, ove previsto, abbiano acconsentito al trattamento dei dati. Ragazzi e genitori devono, comunque, avere sempre la facoltà di non aderire all’iniziativa.

**MARKETING E PROMOZIONI COMMERCIALI**

Non è possibile utilizzare i dati presenti nell’albo - anche on line - degli istituti scolastici per inviare materiale pubblicitario a casa degli studenti. La conoscibilità a chiunque degli esiti scolastici (ad esempio attraverso il tabellone affisso nella scuola) o di altri dati personali degli studenti non autorizza soggetti terzi a utilizzare tali dati per finalità non previste come, ad esempio, il marketing e la promozione commerciale.

**4) In caso di delega per prelevare il proprio figlio a scuola, è necessario fornire copia della carta d’identità del delegante e del delegato?**

Sulla base del principio generale di [accountability](https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/approccio-basato-sul-rischio-e-misure-di-accountability-responsabilizzazione-di-titolari-e-responsabili), è facoltà delle istituzioni scolastiche regolare e modulare tale modalità, assicurando al tempo stesso le cautele necessarie a garantire l’identificabilità dei soggetti coinvolti e che i dati eventualmente raccolti siano protetti (da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione) con adeguate misure di sicurezza.